

Contratto per prestazione sportiva dilettantistica 2004

Tra la società sportiva-----in seguito per brevità società, con sede in-----, Via -----, nella persona del suo legale rappresentante protempore che agisce nel presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n. del di seguito per brevità denominata Società

E

il Sig. residente a via (C.F.:) in seguito denominato Tecnico

PREMESSO

- che il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di allenatore nella disciplina del
- che la Società ha necessità di assicurarsi una assistenza tecnica professionale per le proprie squadre (o i propri atleti) di
- che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la Società
- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67, comma 1, lett. m) del dpr. 917/86
- che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del Tecnico.
- Che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse della Società nel settore----- con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

ART. 3 IMPEGNI DEL TECNICO

Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli atleti della

Società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale.

ART. 4 DIRITTI DI IMMAGINE

Il Tecnico si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promopubblicitari della Società a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Società.

Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di allenatore di..... per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.

ART. 5 - PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO

Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società. Il Tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purchè non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

ART. 6 - COMPENSO DEL TECNICO

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la Società si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 81 lett. m) del DpR. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal al) pari a euro al lordo della ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i 7.500 euro. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in rate di uguale importo che verranno versate al tecnico entro e non oltre il giorno di ogni mese.

Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a euro 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la Società dovrà essere considerata a titolo d'acconto.

ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO

La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal aldata in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la Società può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 Cod. Civ..

ART. 9 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/ o ragione dalla Società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della Società che il tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Con la sottoscrizione del presente la Società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dal tecnico all'atto dell'iscrizione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla Camera di Conciliazione costituita presso il CONI

L.C.S.

LA SOCIETÀ

IL TECNICO

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 - oggetto del contratto - 4 - diritti di immagine - 6 - compenso del tecnico - 8 - risoluzione anticipata - 10 - autorizzazione al trattamento dati -11 - clausola compromissoria -

LA SOCIETÀ

IL TECNICO
